

DELIBERA n.	29/2015
TITOLO	2013.1.10.21.854 2015.1.10.4.1
LEGISLATURA	X

Il giorno 14/05/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA	Presidente
MARINA CAPORALE	Vicepresidente
MAURO RAPARELLI	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X E TELECOM ITALIA X

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Vista la legge 2 aprile 2007 n. 40, recante "*Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese*";

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "*Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito "Regolamento indennizzi";

Vista la delibera Agcom n. 4/CIR/99, del 7 dicembre 1999, recante "*Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)*";

Visto l'All. A alla delibera Agcom n. 179/03/CSP, del 24 luglio 2003, recante la "*Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*";

Vista la delibera Agcom 274/07/CONS, del 6 giugno 2007, recante "*Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*";

Vista la delibera Agcom n. 276/13/CONS, dell'11 aprile 2013, recante "*Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*";

Viste le delibere Agcom nn. 84/09/CIR, 14/11/CIR, 121/11/CIR;

Visto lo “*Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

Vista la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

Visti gli atti del procedimento;

Vista la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio Corecom dr.ssa Primarosa Fini (NP.2015.966);

Udita l’illustrazione svolta nella seduta del 14 maggio 2015;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La posizione dell’istante

L’istante lamenta la ritardata portabilità dell’utenza da Telecom Italia X (di seguito Telecom) e da Tele Tu X (già Opitel X, oggi Vodafone Omnitel X – Tele Tu, di seguito Tele Tu) verso Fastweb X Società a socio unico e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG (di seguito Fastweb) e la perdita del numero. In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell’audizione, l’istante dichiara quanto segue:

- di aver accettato la proposta di abbonamento di Fastweb “Parla&NavigaCasa” in data 08.03.2011, contenente anche la richiesta di portabilità dell’utenza X da Tele Tu per quanto riguarda il servizio adsl e da Telecom (alla quale pagava il canone) e da Tele Tu (con la quale aveva attivato il servizio di preselezione automatica) per quanto riguarda il servizio di fonia;
- che i predetti servizi sono stati attivati in data 05.04.2011, ma con una numerazione provvisoria (X);
- di aver dato disdetta al contratto con Tele Tu, stante la perdurante fatturazione;
- che in data 16.07.2011 la numerazione provvisoria è stata modificata (diventando X), senza preavviso;
- di non aver ottenuto risposte esaustive ai reclami avanzati in merito al ritardo nella migrazione e di aver ricevuto una sola risposta scritta da parte di Telecom in data

22.09.2011 nella quale veniva informata dell'impossibilità di accogliere la sua richiesta;

- di aver ottenuto da Fastweb il rimborso delle fatture Telecom nel frattempo emesse, conti nn. 3/11, 4/11, 5/11 e 6/11;
- che la portabilità del numero non veniva eseguita.

In base a tali premesse, l'utente richiede:

- a) un indennizzo per omessa / ritardata portabilità ex art. 6 del Regolamento indennizzi;
- b) un indennizzo per la perdita del numero X e del numero X ex art. 9 del Regolamento indennizzi;
- c) un indennizzo per la mancata / ritardata risposta ai reclami ex art. 11 del Regolamento indennizzi;
- d) l'annullamento delle fatture emesse da Telecom dal 06.10.2011 in poi.

2. La posizione degli operatori

Fastweb chiede il rigetto delle domande di parte istante e precisa che il ritardo nella portabilità è derivato dalle notifiche di scarto ricevute da Telecom a tutte le richieste avanzate e che il numero è stato acquisito, infine, in data 03.12.2012. Dichiara di aver continuativamente erogato i servizi all'utente, su numerazione provvisoria. Fastweb, infine, conferma di aver provveduto al rimborso delle fatture Telecom e ribadisce, a titolo conciliativo, l'offerta della somma di euro 750,00 già proposta in sede di conciliazione.

Telecom, confermando la correttezza del proprio operato, precisa che tutti i KO notificati hanno trovato legittimo fondamento in causali tecniche ad essa non imputabili, ma riferibili per un verso a Tele Tu a causa della mancata cessazione della preselezione automatica e per altro verso a Fastweb a causa degli errori nel codice segreto indicato. Conferma di aver espletato la migrazione, da ultimo, in data 03.12.2012 e di aver fornito riscontro telefonico e scritto ai reclami dell'utente. Offre, a titolo conciliativo, la somma di euro 500,00 oltre allo storno della morosità.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

1. In via preliminare va rilevato che le richieste dell'istante riportate nel Formulario GU14 non coincidono esattamente con quelle contenute nel Formulario UG, introduttivo del precedente tentativo di conciliazione, ove si chiedeva il rimborso di tutte le fatture Telecom sino alla cessazione del contratto e un risarcimento per i disagi causati dalla "situazione di numero telefonico "temporaneo" e soprattutto modificato senza nessun tipo di preavviso". Nel caso di specie non si rinviene, tuttavia, alcuna violazione del principio della coincidenza tra l'oggetto della richiesta di definizione e quello già sottoposto al tentativo di conciliazione, sancito dall'art. 14, comma 1 del Regolamento - che vincola la presentazione di un'istanza di definizione all'esito negativo del tentativo di conciliazione – posto che l'Autorità interpreta la citata norma non nel senso di richiedere l'assoluta identità formale delle domande, ma soltanto che "la questione in discussione sia la medesima" (come espresso nelle Linee Guida di cui alla Delibera Agcom n. 276/13/CONS, III.1.2), anche a prescindere dalla qualificazione o *nomen juris* utilizzato (Linee Guida di cui alla Delibera Agcom n. 276/13/CONS, III.1.3). I temi della omessa / ritardata portabilità del numero e dell'assegnazione di una numerazione provvisoria nelle more della migrazione, della modifica / perdita della numerazione temporanea e della perdurante fatturazione Telecom risultano chiaramente espressi già nell'istanza di conciliazione, così come la questione della mancata risposta ai reclami, a cui in quella sede non corrispondeva alcuna specifica richiesta: ne discende che tutte le domande di parte istante sub a), sub b), sub c) e sub d) risultano ammissibili e possono essere trattate in questa sede.
2. Il caso di specie riguarda la procedura di portabilità, c.d. number portability geografica, che consiste nel trasferimento della risorsa di numerazione (associata ad un servizio vocale) da un operatore (denominato nei casi di prima portabilità Donor, cui è assegnata la numerazione a cui appartiene il numero portato, oppure Donating, che è l'operatore che cede il numero) ad altro operatore (detto Recipient, che è l'operatore che acquisisce il cliente con il numero oggetto di portabilità e che è responsabile del rapporto con il cliente) ed è disciplinata dalle Delibera Agcom nn. 4/CIR/99 e 274/07/CONS. In virtù della richiamata procedura l'operatore Recipient – nel caso di specie Fastweb – può fornire i propri servizi tramite proprie infrastrutture (la c.d. Fibra Ottica) senza utilizzare la rete Telecom e mantenendo la numerazione di cui è intestatario l'utente e che gli viene ceduta dal precedente operatore Donor – Donating. Per valutare la richiesta di indennizzo sub a) è necessario basarsi, dunque, su ciò che emerge dalle memorie e dalle

schermate estratte dal sistema telematico condiviso, prodotte dagli operatori in riferimento alla procedura di portabilità. Le schermate danno atto innanzitutto di una serie di tentativi di importazione della risorsa effettuati da Fastweb a partire dall'aprile 2011, che venivano tutti rifiutati da Telecom a diverso titolo: la prima richiesta del 13.04.2011 veniva annullata con causale "Dn non assegnato al Donating" perché, come provato dalle schermate in atti, a quella data era ancora attiva sulla risorsa la preselezione automatica con Tele Tu che rendeva automaticamente impossibile la migrazione; le successive richieste (in tutto sei) andavano in scarto con causale "codice segreto errato" ossia per la presenza di errori nel codice segreto trasmesso da Fastweb a Telecom. Sempre dalle schermate emerge che l'ultima richiesta del 20.11.2012 è andata a buon fine con l'espletamento della portabilità ed il passaggio definitivo della risorsa in Fastweb in data 03.12.2012. E' di tutta evidenza, quindi, che la portabilità infine è stata eseguita e che il numero "originario" (X) non è andato perduto. Quanto alla procedura, che qui si richiamerà brevemente, essa consente la portabilità del numero a data certa (DAC) in 9 gg. lavorativi (14 gg. lavorativi nei casi di GNR) a partire dall'invio della richiesta da parte del Recipient al Donor. Prima della fase di espletamento tecnico della portabilità alla DAC, il Donor / Donating effettua una serie di verifiche tecniche e formali. Per ogni singolo motivo di rifiuto dell'ordinativo la normativa prevede le c.d. causali di scarto, ciascuna con un identificativo specifico che viene trasmesso al Recipient insieme alla notifica dello scarto (KO) e che consente di tracciare nei sistemi lo stato e la storia di una richiesta. Nel caso di specie le causali di scarto notificate da Telecom sono tra quelle regolamentate e, di conseguenza, nessuna responsabilità può essere imputata a Telecom per il ritardo nell'espletamento della procedura di portabilità. Quanto a Fastweb, sulla base dell'istruttoria emerge innanzitutto che non può essere ritenuta responsabile rispetto ai primi rifiuti ricevuti da Telecom a causa della permanenza sulla linea del servizio di preselezione automatica verso Tele Tu, atteso che la dismissione di tale servizio era di competenza di Tele Tu in conseguenza della richiesta di portabilità e che, come emerge dalle risultanze in atti, il servizio risulta essere stato disattivato dalla stessa Tele Tu in ritardo ovvero solo in data 10.05.2011. Emerge poi che Fastweb si è attivata tempestivamente e reiteratamente per adempiere alla richiesta di importazione dell'utenza, anche a seguito dei KO ricevuti, con ciò risultando esonerata *prima facie* dalla responsabilità per la mancata portabilità. Deve inoltre osservarsi che, per tutto l'arco temporale interessato, Fastweb ha fornito il

servizio all'utente senza soluzione di continuità su numerazione provvisoriamente assegnata. La delibera 274/07/CONS prevede che le procedure di passaggio tra operatori e di migrazione tra servizi debbano essere svolte arrecando il minimo disservizio al cliente finale ovvero che i tempi di interruzione del servizio siano ridotti al minimo, anche tramite apposite procedure di sincronizzazione. La delibera Agcom 274/07/CONS conferisce infatti un ruolo fondamentale agli operatori, dal cui comportamento diligente dipende in concreto l'effetto utile del diritto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 40/2007 recante "misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", che ha riconosciuto all'utente finale la facoltà di trasferire il contratto di fornitura del servizio in capo ad un altro operatore, vietando vincoli temporali o ritardi e senza spese non giustificate da costi dell'operatore. Nel caso di specie è evidente che la portabilità si è compiuta con notevole ritardo e che Fastweb, a fronte delle contestazioni dell'utente, non ha provato che tale ritardo è dipeso da circostanze e/o problematiche tecniche ad essa non imputabili e in particolare non ha dedotto nulla in relazione alle notifiche di scarto ricevute da parte di Telecom. Inoltre Fastweb, in qualità di Recipient responsabile come detto del rapporto col cliente, non ha dedotto né prodotto nulla in relazione all'assolvimento dell'onere di adeguata informazione all'utente circa le difficoltà che hanno portato al ritardo nella portabilità. Da tutto quanto dedotto discende la responsabilità di Fastweb per il ritardo nella portabilità ed il conseguente diritto dell'utente all'ottenimento di un indennizzo (cfr. *ex multis* Delibere Agcom n. 14/11/CIR e n. 121/11/CIR). Nella determinazione dell'indennizzo (cfr. Delibera Agcom n. 84/09/CIR) non si può non tenere conto di quanto già evidenziato ovvero che l'utente, per tutto l'arco temporale di riferimento, non è mai stata privata del servizio. In altri termini, il disservizio della ritardata portabilità va inquadrato in un contesto in cui l'utente ha comunque fruito ininterrottamente sia del servizio voce sia del servizio adsl in modo continuo e regolare e va dunque valutato in termini di proporzionalità rispetto all'effettivo pregiudizio subito. Si ritiene doversi applicare, pertanto, l'indennizzo giornaliero pari ad euro 1,50 previsto all'art. 3, comma 3 del Regolamento indennizzi per la ritardata attivazione nelle procedure di cambio operatore, da moltiplicarsi per 560 gg. dal 24 maggio 2011 (ovvero dalla prima richiesta di importazione della risorsa effettuata da Fastweb successivamente alla cessazione del precedente contratto ad opera di Tele Tu) sino al 3

dicembre 2012 (data di effettivo passaggio della risorsa), per la somma complessiva di euro 840,00 che Fastweb sarà tenuta a corrispondere in favore dell'utente.

3. Venendo alla lamentata perdita del numero, si ritiene che la domanda di indennizzo sub b) non meriti accoglimento per un duplice ordine di ragioni. Sotto il profilo del merito è opportuno precisare innanzitutto che la richiesta è stata formulata dall'istante in relazione ai numeri "provvisori" ovvero in riferimento al numero X (precisamente, nel Formulario Gu14) e in riferimento al numero X (precisamente, nella memoria difensiva depositata), ma non in relazione all'utenza *de qua* ovvero al numero "originario" X. Le utenze citate, pur se menzionate nella parte fattuale sia dell'istanza di conciliazione che dell'istanza di definizione, sono diverse dall'utenza oggetto della controversia e quindi non rientrano nell'ambito oggettivo della stessa; *ad abundantiam* giova evidenziare che dall'istanza e dall'insieme della documentazione prodotta emerge chiaramente come l'interesse "primario" della Sig.ra X fosse quello di recuperare il proprio numero "originario", esigenza che risulta alla fine soddisfatta e che appare in totale contrasto con la richiesta formulata dall'istante. Da quanto esposto non può che trarsi la conseguenza della impossibilità di accogliere la richiesta sub b) di indennizzo per la perdita dei citati numeri provvisori. Sotto il profilo dell'applicabilità dell'art. 9 del Regolamento indennizzi è opportuno poi chiarire che la natura dell'indennizzo è propriamente quella di costituire una misura compensativa per il pregiudizio che sia pre-determinata nel quantum e nella tipologia. L'utente dichiara, con riferimento alle numerazioni citate, rispettivamente un utilizzo del primo numero dal 5 aprile al 16 luglio 2011 (corrispondente a 103 gg.) e del secondo numero dal 17 aprile 2011 al 13 gennaio 2013 (corrispondente a oltre 1 anno). Ai sensi del Regolamento indennizzi applicabile in questa sede, l'indennizzo per la perdita del numero non è computato al giorno, come invece altre fattispecie di indennizzo tipizzate nel medesimo regolamento, ma ad anno, il che costituisce già di per sé un parametro pre-costituito per la quantificazione dell'indennizzo (la durata minima del pregiudizio), nell'ottica di prevedere un'adeguata diversificazione degli importi tra le singole fattispecie a seconda della gravità dell'inadempimento contrattuale riscontrato. Anche sotto questo secondo profilo, in relazione in particolare al numero X, non può che trarsi la conseguenza del rigetto della domanda sub b) di indennizzo per la perdita del numero.
4. Sub c) l'istante chiede un indennizzo per la mancata / ritardata risposta ai reclami. L'istante ha prodotto copia dei due reclami rivolti a Telecom via fax in data 10.06.2011

e 21.06.2011 per segnalare la mancata portabilità del numero; in ottemperanza a quanto richiesto dal responsabile del procedimento in fase di avvio, ad essi ha unito le attestazioni di corretto invio e ricezione, avvenuta per entrambi in pari data. Atteso che non è previsto dalla normativa un computo dell'indennizzo proporzionale al numero di reclami avanzati (art. 11, comma 2 del Regolamento indennizzi), ai fini della richiesta sub c) si prenderà in considerazione unicamente il reclamo del 10.06.2011, al quale Telecom ha dato riscontro per scritto con lettera del 22.09.2011. L'art. 8, comma 4 dell'All. A alla delibera Agcom n. 179/03/CSP (nonché l'art. 11, comma 2) dispone che, in caso di reclamo, il gestore deve fornire una risposta adeguatamente motivata entro il termine indicato nel contratto, e comunque non superiore a 45 giorni, utilizzando altresì la forma scritta qualora il reclamo sia rigettato. Nel caso di specie l'operatore ha risposto con ritardo al reclamo dell'utente: come da costante orientamento dell'Autorità, merita pertanto accoglimento la richiesta di indennizzo per la ritardata risposta al reclamo. Il ritardo nella risposta da parte dell'operatore andrà calcolato a partire dal giorno 25.07.2011 (ovvero trascorsi i 45 giorni previsti per la risposta del gestore, a partire dalla data di ricevimento del reclamo) sino alla data della risposta ovvero il 22.09.2011 e l'indennizzo andrà computato nella misura di euro 1,00 per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 11, comma 1 del Regolamento indennizzi, per i 60 gg. dal 25.07.2011 al 22.09.2011, per la complessiva somma di euro 60,00. L'utente ha poi fornito copia dei reclami scritti trasmessi a Fastweb, dei quali solamente il primo datato 11.06.2011 indirizzato con raccomandata a/r al Servizio Clienti riguarda la mancata portabilità del numero, mentre i successivi trasmessi via fax riguardano non solo la mancata portabilità del numero, ma anche l'invio delle fatture di Telecom relative ai conti nn. 3/11, 4/11, 5/11 e 6/11, nel frattempo pagate dalla Sig.ra X, per ottenerne il rimborso. Atteso che queste ultime segnalazioni non si possono configurare tutte come veri e propri reclami secondo quanto previsto dalla normativa (All. A alla delibera Agcom n. 179/03/CSP) e che in ogni caso non è previsto dalla normativa un computo dell'indennizzo proporzionale al numero di reclami avanzati (art. 11, comma 2 del Regolamento indennizzi), ai fini della richiesta sub c) si prenderà in considerazione unicamente il reclamo dell'11.06.2011, che è rimasto privo di riscontro. Si rileva anche in questo caso che, in ottemperanza a quanto richiesto dal responsabile del procedimento in fase di avvio, l'utente ha prodotto agli atti l'avviso di ricevimento del reclamo, da cui si evince che esso è stato ricevuto da Fastweb in data 15.06.2011.

Richiamato l'art. 8, comma 4 dell'All. A alla delibera Agcom n. 179/03/CSP (nonché l'art. 11, comma 2), devono applicarsi in questo caso anche le Linee Guida approvate con delibera Agcom n. 276/13/CONS (III.5.3), che definiscono i criteri temporali per il calcolo dell'indennizzo: il *dies a quo* va individuato nel giorno 30.07.2011 (ovvero trascorsi i 45 giorni previsti per la risposta del gestore, a partire dalla data di ricevimento del reclamo), mentre il *dies ad quem* va individuato nel momento dell'udienza di conciliazione, che nel caso di specie si è tenuta il 17.05.2012. Pertanto, come da costante orientamento dell'Autorità, merita accoglimento la richiesta di indennizzo per mancata risposta al reclamo da calcolarsi nella misura di euro 1,00 per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 11, comma 1 del Regolamento indennizzi, per i 293 gg. dal 30.07.2011 al 17.05.2012, per la complessiva somma di euro 293,00.

5. Quanto, infine, alla richiesta sub d) con la quale l'utente chiede a Telecom che provveda all'annullamento delle fatture insolute successive al conto 6/11, si precisa che sulla base del quadro contabile fornito dal gestore le fatture in questione risultano essere le seguenti: conto 1/12 fattura n. X, conto 2/12 fattura n. X, conto 3/12 fattura n. X, conto 4/12 fattura n. X, conto 5/12 fattura n. X e conto 6/12 fattura n. X, per complessivi euro 196,91. Sul presupposto sopra esaminato che all'utente, nell'arco del medesimo periodo, il servizio veniva fornito da Fastweb, la domanda merita accoglimento e Telecom sarà tenuta allo storno integrale delle fatture emesse e rimaste insolute, come peraltro già proposto in via conciliativa dallo stesso operatore in sede di udienza di discussione.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio Corecom dr.ssa Primarosa Fini, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

1. Accoglie parzialmente l'istanza di X nei confronti di Fastweb X e Telecom Italia X per le motivazioni di cui in premessa.
2. La società Fastweb X è tenuta a pagare in favore dell'istante i seguenti importi, maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:

- I. euro 840,00 (ottocentoquaranta/00) a titolo di indennizzo per la ritardata portabilità del numero;
 - II. euro 293,00 (duecentonovantatre/00) a titolo di indennizzo per la mancata risposta al reclamo dell'utente.
3. La società Telecom Italia X è tenuta a pagare in favore dell'istante il seguente importo, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:
- I. euro 60,00 (sessanta/00) a titolo di indennizzo per la ritardata risposta al reclamo dell'utente.
4. La società Telecom Italia X è tenuta anche ad effettuare lo storno integrale della posizione debitoria dell'utente.
5. Le società Fastweb X e Telecom Italia X sono tenute, altresì, a comunicare a questo ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.
6. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Il Segretario
Dott.ssa Primarosa Fini

La Presidente
Prof.ssa Giovanna Cosenza